


Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

ACCONTO IVA

Entro il prossimo 27.12.2017 scade il termine di versamento dell'acconto IVA 2017. Per la determinazione dell'importo da versare è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi.



1. METODO STORICO

Il metodo in esame prevede che l'acconto è pari **all'88% della base di riferimento** (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata.

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	Mod. IVA 2017
Mensile	Saldo a debito liquidazione dicembre 2016	VH12
Mensile "posticipato"	Saldo a debito liquidazione dicembre 2016 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2016	VH12
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante)	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2016	VH12
Trimestrale (saldo annuale a debito)	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2016 (saldo + acconto)  La base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell'1%	VL38 – VL36 + VH13
Trimestrale (saldo annuale a credito)	Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2016 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2016 (differenza acconto versato e credito IVA annuale)	VH13 – VL33

2. METODO PREVISIONALE

Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l'acconto al **"dato previsionale" del 2017** anziché al "dato storico" del 2016. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l'acconto versato per il

2017 **non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto** per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018).

3. METODO EFFETTIVO

L'utilizzo del metodo in esame consente di **determinare l'ammontare "effettivo" dell'acconto IVA** dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate, come di seguito schematizzato.

IVA relativa alle **annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e corrispettivi, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti** (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione.

In particolare, il contribuente:

- **mensile**, dovrà fare riferimento al periodo **1.12 – 20.12.2017**;



Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2017** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto;

- **trimestrale**, dovrà fare riferimento al periodo **1.10 – 20.12.2017**;



Anche tali soggetti **non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2017** relative alle consegne / spedizioni effettuate nel **mese di settembre**.

+

IVA a debito relativa alle **operazioni effettuate fino al 20.12** se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione / registrazione.

A tal fine dovranno essere considerate:

- le cessioni tramite ddt fino al 20.12.2017 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2017, non ancora annotate;
- le fatture emesse fino al 20.12.2017 (anche se non incassate), non ancora annotate.

+

Riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).

=

liquidazione "atipica" dell'IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2017 / 1.10 – 20.12.2017)

l'importo così ottenuto, se positivo (debito) **va versato integralmente** (e non nella misura dell'88%)

L'acconto IVA 2017 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- base di riferimento a credito (storico 2016 / presunto 2017);
- importo dell'acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- inizio attività nel corso del 2017;

- cessazione attività entro il 30.11.2017 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30.9.2017 (contribuente trimestrale);
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall'1.1.2017 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

SCOMPUTO DELL'ACCONTO IVA 2017

Soggetto mensile	⇒	Liquidazione di dicembre 2017 (16.1.2018)
Soggetto trimestrale speciale	⇒	Liquidazione del quarto trimestre 2017 (16.2.2018)
Soggetto trimestrale	⇒	Dichiarazione IVA relativa al 2017 (16.3.2018)
Soggetto con attività separate con liquidazioni IVA miste	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione di dicembre 2017 (16.1.2018) • liquidazione del quarto trimestre 2017 (16.2.2018) • dichiarazione IVA relativa al 2017 (16.3.2018)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:

- “6013” (contribuente mensile)
- “6035” (contribuente trimestrale)

indicando quale periodo di riferimento “2017”.

Si rammenta che:

- per i soggetti trimestrali l'acconto IVA **non va maggiorato degli interessi dell'1%**;
- quanto dovuto **può essere compensato** con i crediti tributari / contributivi disponibili.

ANNOTAZIONE DELL'ACCONTO VERSATO

Al fine di “facilitare” il controllo in sede di un'eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l'obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:

- l'importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi la citata “liquidazione atipica” relativa alla determinazione dell'acconto, anche se a credito.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso**.

RILEVANZA PENALE OMESSO VERSAMENTO IVA

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 l'importo dell'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (**reclusione da 6 mesi a 2 anni**), è stato **umentato a € 250.000**(il limite precedente era pari a € 50.000).

Il reato si realizza se la violazione **si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo**. Entro il 27.12.2017 è pertanto opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal mod. IVA 2017, relativo al 2016. Va tuttavia sottolineato che il predetto reato **non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado**, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato **estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto**.

DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE STABILITA' 2018 – E' LEGGE

Approvato definitivamente il 30 novembre 2017, il DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. Si attende oggi la pubblicazione in Gazzetta.

Ecco le principali novità fiscali approvate:

- **Rottamazione delle cartelle esattoriali:** numerose le novità relative alla rottamazione delle cartelle, il cui ambito applicativo viene significativamente esteso. I contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della definizione agevolata hanno tempo fino al 7 dicembre 2017 per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre; mentre il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018. Infine, possono essere rottamati i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione. e si consente la riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 .
- **Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:** nessuna sanzione per i soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 se la stessa sia stata correttamente trasmessa entro il 28 febbraio 2018. Introdotta la facoltà di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Semplificate anche le informazioni da trasmettere.
- **Split payment:** esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti che viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.
- **Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo:** modifiche anche per la disciplina del credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali tramite l'estensione anche agli enti non commerciali e anche per investimenti effettuati sulla stampa online.

- **Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali** Prevista la detrazione per spese sanitarie per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.
- **Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero:** possibile regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero. Per la regolarizzazione è necessario versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
- **Detrazione per studenti fuori sede:** La detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, viene estesa all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2018 – LE NUOVE SCADENZE

La legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 ha modificato le norme per la rottamazione delle cartelle. In particolare:

- **proroga** dal 30 novembre **al 7 dicembre 2017** il termine per il pagamento delle rate riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017
- **proroga** il termine per il pagamento della rata da aprile a luglio 2018;
- permette alle **Università** che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le **rate in scadenza nel mese di novembre 2017** entro il mese di novembre 2018;
- **permette di estinguere con modalità agevolate** i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio **al 30 settembre 2017**, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017);
- **riammette** alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute;
- **estende i termini** per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2018 – NUOVO SERVIZIO WEB

Pubblicato il 6 novembre 2017 il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con cui si comunica l'avvio di un nuovo servizio per la definizione Agevolata. Di seguito il testo del comunicato stampa:

Al via i nuovi servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione per “rottamare a km zero” le cartelle direttamente sul web. E' possibile richiedere l'elenco delle cartelle “rottamabili” e presentare la domanda dall'area libera del portale www.agezientrateriscossione.gov.it, senza necessità di pin e password. È il progetto digitale “**Fai D.A. te**”, con l'acronimo di Definizione Agevolata (dl 148/2017), e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere comunque a disposizione, in modo semplice, tutti gli strumenti utili per aderire alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Il dl 148 prevede la possibilità di pagare, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste

dalla legge), ma anche di regolarizzare le domande di adesione alla precedente definizione agevolata (dl 193/2016) che erano state respinte perché non rispettavano il requisito di essere in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016. Vediamo nel dettaglio come funzionano i nuovi servizi online.

CARTELLE 2017 SI “ROTTAMANO” DAL PC. Si chiama “Fai D.A. te”, dove D.A. sta per Definizione Agevolata, il nuovo servizio che consente di presentare online, collegandosi all’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA-2017, cioè la domanda per “rottamare” i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per presentare la domanda basta accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2017 e compilare il modulo che appare sullo schermo. Dopo aver inserito i dati anagrafici, di domiciliazione e di contatto, è importante indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Il servizio poi richiede di inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e di allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Dopo aver visionato il riepilogo dei dati, sarà possibile indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Per aderire alla definizione agevolata gli interessati devono presentare la propria richiesta entro il 15 maggio 2018. Il modello DA-2017 disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia, può essere presentato anche tramite l’area riservata del portale (dove da oggi è presente anche il nuovo servizio di assistenza “Contattaci”), oppure agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata, possono utilizzarla inviando anche la copia del documento di identità all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è indicato nel modello DA-2017 e pubblicato sul portale web.

CARTELLE “ROTTAMABILI” SOTTO CONTROLLO. All’interno della pagina del portale dedicata alla Definizione Agevolata 2017, è presente il link per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Uno strumento utile perché alcune cartelle del 2017 potrebbero non essere ancora state notificate e quindi il contribuente potrebbe non esserne a conoscenza. Anche in questo caso è necessario allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante).

DOMANDA “FAI D.A. TE” PER I RESPINTI. I contribuenti che si sono visti respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, possono presentare una domanda di regolarizzazione utilizzando il servizio “Fai D.A. te”. Innanzitutto è possibile richiedere la cosiddetta comunicazione delle somme dovute, già ricevuta in occasione della risposta di diniego da parte dell’agente della riscossione, per poter avere facilmente sotto mano l’elenco delle cartelle “rottamabili” (ai sensi b dell’articolo 6 comma 8 del dl 193/2016). È sufficiente collegarsi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e accedere alla sezione dedicata alla “Regolarizzazione delle istanze respinte”. Sempre nella stessa pagina, attraverso appositi link, è possibile compilare e inviare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte. Esistono due possibilità: accedere al servizio indicando il numero di cartella/avviso oppure il numero della comunicazione delle somme dovute. Una volta effettuato l’accesso si aprirà sullo schermo un modello da compilare con i dati anagrafici, di domiciliazione e di contatto. Anche in questo caso è necessario indicare l’indirizzo email di riferimento su cui ricevere la convalida della richiesta. Successivamente devono essere indicati i numeri di cartelle/avvisi che si intendono rottamare (oppure il numero della comunicazione e la data) e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). In seguito si potrà procedere con la richiesta e indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Per presentare la domanda i contribuenti hanno tempo fino al 31 dicembre. Il modello DA-R può essere presentato anche dall’area riservata del portale istituzionale o presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I possessori di una casella di posta elettronica

certificata, possono inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

BOLLETTINI ONLINE PER I "RITARDATARI". Nuovo servizio online anche per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (dl 193/2016 convertito con legge 225/2016). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it da oggi si può richiedere, sempre allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell'apposita sezione dedicata alle "rate scadute e nuovo termine al 30 novembre". Il dl 148/2017 prevede che gli interessati possano mettersi in regola, e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto, senza oneri aggiuntivi, entro il prossimo 30 novembre.

RIMBORSO AL COMUNE DELLA QUOTA ERRATA TARI

Fino a quando non verrà pubblicato l'elenco dei Comuni che erroneamente hanno calcolato l'importo della TARI, il contribuente potrà verificare l'eventuale gonfiatura dell'importo visionando l'**avviso di pagamento (dal 2014)**, nella parte relativa al dettaglio immobili e degli importi da pagare, **vediamo come con un esempio di avviso di pagamento**.

Si ricorda che, come riportato nell'informativa contenuta negli avvisi di pagamento inviati, **in caso di utenze domestiche la tariffa variabile va calcolata una sola volta** per l'immobile principale (abitazione) e le sue pertinenze.

Pertanto, **nel caso in cui sull'avviso di pagamento saldo TARI** l'importo della tariffa variabile sia indicato anche per immobili che sono pertinenze dell'abitazione occorrerà procedere alla richiesta di rimborso.

Ecco un esempio:

Abitazione di 100 mq con garage di 10 mq con famiglia di due componenti.
quota fissa 1,28 x mq quota variabile 121,58 euro

	Immobili	Quota fissa	Quota variabile	Totale
	Abitazione	128,00 euro (1,28 *100 mq)	121,58 euro	249,58 euro
	Garage	12,80 euro (1,28*10 mq)		12,80 euro
CALCOLO CORRETTO	Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti)			10,49 euro
				272,87 euro
CALCOLO ERRATO	Immobili	Quota fissa	Quota variabile	Totale

Abitazione	128,00 euro (1,28 *100 mq)	121,58 euro	249,58 euro
Garage	12,80 euro (1,28*10 mq)	121,58 euro	134,38 euro
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti)			15,35 euro
			399,31 euro

Quanto al rimborso richiedibile dal contribuente, ricordiamo che:

- potrà essere richiesto solo riguardo alle annualità a partire dal 2014;
- non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU;
- non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP.

L'istanza di rimborso dovrà essere proposta entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.

SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI INFERIORI AD EURO 516,46

Ulteriori importanti chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione del 24 novembre 2017 n. 145**, in merito alle modalità applicative del super ammortamento dei **beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46, nell'ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi**.

In sostanza, nel caso prospettato, **si chiede** se sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un'unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, **nell'ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro in più esercizi**, e quindi di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute (articolo 102, comma 5, Tuir), la maggiore deduzione verrà riconosciuta solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal ricordato Dm 31 dicembre 1988.

In altri termini, la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento della spesa **impedisce di fruire integralmente**, nello stesso esercizio, **della corrispondente maggiorazione del 40%**.

Quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:

- **dedurrà le quote di ammortamento dei beni** ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR;

- **dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40 per cento applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988**, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).

CASSETTO DELL'IMPRENDITORE DIGITALE

Disponibile una **piattaforma online** con cui gli imprenditori potranno accedere ai documenti della propria impresa. Di seguito il testo del comunicato stampa del MISE dei venerdì 24 novembre 2017.

"Con un clic **tutti i documenti della propria azienda sullo smartphone**. Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. È questo lo scenario che si apre a cittadini-imprenditori attraverso il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online - realizzata da InfoCamere per conto delle **Camere di commercio** - con cui ogni imprenditore potrà accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa.

Progettata secondo la logica mobile first e in linea con i paradigmi di design promossi dal Team Digitale e da AgID – la nuova piattaforma è integrata con SPID, il Sistema Pubblico di identità digitale. Offre un utilizzo delle informazioni veloce e di immediata comprensione e mette l'imprenditore in condizione di avere a disposizione - sempre e ovunque, sul suo smartphone o tablet - la carta d'identità digitale della propria impresa:

- visura,
- bilancio,
- pratiche in corso e molto altro ancora.

Non solo: dal cassetto è possibile accedere direttamente ai company profile delle imprese più innovative su startup.registroimprese.it."

ALTRE NOVITA'

Donazione fabbricato e successiva cessione	La donazione di un immobile e la successiva vendita (nel caso di specie, il mese successivo) da parte del donatario ad un prezzo pari al valore indicato nell'atto di donazione configura un'ipotesi di simulazione relativa, con la conseguenza che tale operazione è contestabile dall'Ufficio. Infatti <i>“il carattere reale, e non simulato, dell'operazione di vendita e l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita”</i> .
<i>Sentenza Corte Cassazione 26.7.2017, n. 18487</i>	
Fattura generica e detrazione	Il diritto alla detrazione dell'IVA non sussiste qualora la descrizione contenuta nella fattura relativamente ai beni / servizi ceduti / resi risulti “generica” e non siano forniti ulteriori elementi <i>“anche integrativi e succedanei”</i> rispetto alla stessa che consentano di evidenziare entità, natura e data della cessione / prestazione.
<i>Ordinanza Corte Cassazione 6.10.2017, n. 23384</i>	
Cassa negativa	Il conto cassa che presenta un saldo negativo “per qualche anno” (nel caso di specie, per 3 anni), legittima, da solo, l'accertamento per ricavi “in nero”. Grava sul contribuente fornire la prova contraria.
<i>Sentenza Corte Cassazione 25.10.2017, n. 25289</i>	
Affitto d'azienda e	L'affitto d'azienda non è una condizione sufficiente ai fini della

società di comodo <i>Sentenza Corte Cassazione</i> 13.11.2017, n. 26728	disapplicazione della disciplina delle società di comodo. È, infatti, necessario dimostrare la sussistenza delle cause “oggettive e straordinarie” di cui all’art. 30, Legge n. 724/94 per giustificare il minor reddito dichiarato.
Aliquota variabile TARI utenze domestiche <i>Circolare MEF</i> 20.11.2017, n. 1/DF	Per la determinazione della quota variabile della TARI delle utenze domestiche, il Comune / Gestore del servizio rifiuti deve considerare l’intera superficie dell’immobile, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze, con conseguente applicazione della stessa “una sola volta”. Nel caso in cui la quota variabile sia stata computata più volte, ossia applicata sia all’abitazione che alle relative pertinenze, il contribuente può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza.
Maxi ammortamento beni inferiori a € 516,46 <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> 24.11.2017, n. 145/E	In presenza di beni di costo unitario non superiore a € 516,46 per i quali l’impresa può beneficiare del maxi ammortamento, non dedotti integralmente nell’esercizio ma in base alle rispettive quote di ammortamento, la maggiorazione del 40% spettante non può essere fruita integralmente nell’esercizio di sostenimento bensì in base ai relativi coefficienti di ammortamento.

NOVITA' LAVORO

DOMANDE CASSA INTEGRAZIONE – TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’INPS, con il Messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, fornisce ulteriori chiarimenti in relazione ai termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

Circa i termini temporali, l’Istituto ribadisce quanto già precisato con riferimento agli eventi che iniziano nella settimana nella quale finisce un mese e inizia il mese successivo, per i quali **andrà sempre indicato il giorno di inizio dell’evento al fine di individuare l’inizio della sospensione.**

In merito ai termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi meteo che intervengano in mesi diversi, l’eventuale scelta di presentare un’unica domanda **dovrà rispettare il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.**

SCONTO INAIL ARTIGIANI 2017

In data 22 novembre 2017 è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del portale www.lavoro.gov.it, il Decreto 10 ottobre 2017 con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che:

- **la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016,**
 - è fissata in misura pari al **7,22%** dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.
- Si ricorda che tale beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006) a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato:
- in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
 - che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (2015-2016).

ALTRE NOVITA'

<p>Apprendistato: formazione trasversale non sempre obbligatoria</p> <p>Interpello del Ministero del Lavoro n. 5 del 30 novembre 2017</p>	<p>In risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sono fornite alcune precisazioni in ordine all'obbligatorietà o meno dello svolgimento della formazione trasversale o di base nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante. La posizione Ministeriale apre la possibilità, per datori di lavoro e lavoratori, di non frequentare tale tipologia di formazione, a condizione che la stessa sia già stata effettuata dal lavoratore in occasione di un diverso rapporto di lavoro (con contratto di apprendistato) o sulla base dell'esperienza pregressa del lavoratore.</p>
<p>Lavoro accessorio: le ultime indicazioni</p> <p>Messaggio INPS n. 4752 del 28 novembre 2017</p>	<p>L'INPS fornisce ulteriori indicazioni circa l'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio, eventualmente ancora in possesso dei committenti. Nel ribadire che i buoni potranno essere utilizzati per prestazioni svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2017, l'Istituto comunica che eventuali prestazioni inserite a sistema per date successive verranno cancellate d'ufficio e non verrà dato alcun riscontro ai committenti di tali cancellazioni.</p>
<p>Videosorveglianza: installazione e utilizzo di impianti</p> <p>Nota INL n. 299 del 28 novembre 2017</p>	<p>L'Ispettorato interviene in merito all'installazione di impianti di allarme dotati di videocamere e fotocamere, qualora le stesse si attivino, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro. Tale installazione è soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU, ovvero all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato.</p>
<p>Incentivi all'assunzione di donne: i settori e le professioni per il 2018</p> <p>Decreto Ministero del Lavoro e MEF del 10 novembre 2017</p>	<p>Come noto, in settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere sono previste agevolazioni contributive per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai fini della corretta applicazione degli incentivi è stato pubblicato il Decreto per l'individuazione dei suddetti settori e professioni relativamente all'anno 2018.</p>

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà novembre 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*